

GIURISPRUDENZA

APPELLO MILANO

27 GENNAIO 2014

PRESIDENTE: DE RUGGIERO

RELATORE: ROLLERO

PARTI: FIDINAM GROUP HOLDING

S.A.

(avv.ti Ale. Ledda, Alb. Ledda)

RC QUOTIDIANI S.P.A.

(avv.ti Psaro, Franco)

MIELI PAOLO

(avv.ti Psaro, Franco)

Diritti della personalità

- Trattamento di dati personali
- Diffusione sul web di una notizia di cronaca contenuta in un archivio storico di giornale
- Diritto dell'interessato all'aggiornamento, alla rettificazione ovvero alla integrazione dei dati che lo riguardano
- Differenza tra archivio cartaceo e archivio informatico accessibile tramite la rete internet
- Problema della permanenza delle informazioni nella memoria della rete internet
- Mancanza di contestualizzazione delle singole informazioni contenute nella rete internet
- Diffamazione a mezzo stampa
- Notizia diffamatoria contenuta nell'archivio di un giornale online

- Diritto dell'interessato all'aggiornamento e alla contestualizzazione della notizia, nonché al riconoscimento della propria attuale identità personale e morale

Se un diritto all'aggiornamento della notizia negli archivi on line delle testate giornalistiche sussiste con riferimento al contenuto di articoli non diffamatori, che hanno dato conto di fatti veri, poi superati dagli sviluppi della vicenda di cui la cronaca giudiziaria si era occupata, a maggior ragione questo diritto deve essere riconosciuto con riferimento al contenuto di un articolo giornalistico che una sentenza passata in giudicato ha ritenuto diffamatorio, con la conseguente condanna dell'autore, del direttore responsabile e dell'editore del quotidiano al risarcimento del danno arrecato con la pubblicazione.

Il fondamento del diritto all'aggiornamento della notizia risiede nell'interesse di rilievo costituzionale alla tutela dell'identità personale • morale del singolo nella sua proiezione sociale.

Con la sentenza n. 4527/2010 il Tribunale di Milano, Sez. I civ., respingeva le domande con cui la Fidinam Group Holding S.a. aveva chiesto in via gradata la condanna della RCS Quotidiani SpA, editrice del Corriere della Sera e di Paolo Mieli, direttore responsabile alla data, il 16 febbraio 2004, di pubblicazione di un articolo ritenuto diffamatorio per Fidinam con la sentenza n. 100/2007 del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile: a) ad espungere l'articolo diffamatorio dall'archivio *on line* del giornale, dove lo stesso era reperibile in versione integrale; b) ad inserire un collegamento che informasse i lettori dell'intervenuta condanna, che aveva riconosciuto il carattere diffamatorio dell'articolo; c) ad espungere dal testo dell'articolo visionabile *on line* ogni riferimento alla Fidinam.

Erano respinte anche la domanda di condanna solidale di RCS Quo-

tidiani e Mieli al risarcimento del danno patrimoniale cagionato dalla reiterata lesione alla reputazione commerciale della Fidinam, da liquidarsi in via equitativa ovvero in un separato giudizio, previa concessione di una provvisoria in quest'ultimo caso, nonché la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine, al prestigio personale ed alla credibilità di Fidinam, anch'esso da liquidare in via equitativa od in separato giudizio, previa concessione di una provvisoria di 20.000,00 Euro.

Erano compensate tra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Fidinam, riepilogando le vicende del giudizio di primo grado e dando conto del contatto con RCS Quotidiani, protrattisi inutilmente per alcuni mesi prima dell'instaurazione della causa, per cercare di ottenere l'espunzione dell'articolo dall'archivio od altro rimedio, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato il carattere diffamatorio dello scritto a suo tempo comparso su *Il Corriere della Sera*.

Il Tribunale ha motivato la reiezione delle domande della Fidinam argomentando che l'inserimento dell'articolo già ritenuto diffamatorio nell'archivio *on line* del quotidiano non costituisce una ripubblicazione e/o una nuova pubblicazione del medesimo testo e pertanto non realizza un illecito diverso rispetto a quello che ha già formato oggetto della sentenza passata in giudicato.

L'inserimento dell'articolo nell'archivio del giornale, secondo Il Tribunale, lo rende consultabile tramite Internet, ma non dà luogo ad una nuova pubblicazione, che si è realizzata solo con l'uscita del quotidiano in edicola, nel caso di specie avvenuta il 16 febbraio 2004: unico momento in cui si è verificato l'illecito extracontrattuale.

La consultazione dell'archivio *on line* non sarebbe, ad avviso del Tribunale, altro che un equipollente dell'accesso "fisico" del lettore all'archivio cartaceo, possibilità, quest'ultima, per la quale neppure astrattamente potrebbe ipotizzarsi il ricorrere di una nuova pubblicazione e, quindi, di un nuovo illecito extracontrattuale.

Il primo giudice non ha mancato di osservare che l'inserimento di un articolo diffamatorio in un archivio *on line* incide, per la maggiore conoscibilità della pubblicazione, sull'entità del danno derivato dalla stessa, ma di ciò si dovrebbe tener conto solamente nella determinazione della misura del risarcimento spettante al soggetto danneggiato, dal momento che il giudice dovrebbe tenere conto del fatto che l'articolo, oltre ad essere pubblicato sul quotidiano in edicola, essendo stato inserito in un archivio telematico, sarà agevolmente accessibile da chiunque anche a distanza di molto tempo dalla pubblicazione cartacea; in alternativa, suggerisce il primo giudice, potrebbero essere ipotizzate forme di risarcimento in forma specifica ulteriori e distinte rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, quali la condanna a non inserire l'articolo diffamatorio nell'archivio *on line* o l'annotazione sullo stesso della sentenza irrevocabile che ne abbia accertato la natura diffamatoria od ancora la pubblicazione del provvedimento in calce all'articolo, in maniera tale da evitare il protrarsi di conseguenze pregiudizievoli.

Tuttavia, una volta che il soggetto danneggiato abbia ottenuto, come nel caso di specie, la condanna irrevocabile dei responsabili della diffamazione,

mazione al risarcimento del danno e la pubblicazione per estratto della relativa sentenza, non si può, secondo il Tribunale di Milano, sostenere in un successivo giudizio che per effetto dell'inserimento dell'articolo diffamatorio nell'archivio informatico si sia realizzata una nuova, illecita pubblicazione né si possono chiedere ulteriori risarcimenti che avrebbero potuto e dovuto essere richiesti nel procedimento che aveva accertato il carattere diffamatorio dell'articolo, dal momento che il giudicato formatosi sul punto copre il dedotto ed il deducibile.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Fidinam, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale in tema di diritto all'oblio, ispirata dall'esigenza di tutelare le persone fisiche ed anche giuridiche contro il rischio di essere esposte per un tempo indeterminato al pericolo di lesione della propria reputazione che deriva dalla perdurante accessibilità di informazioni relative, ad esempio, al coinvolgimento in vicende giudiziarie, oltre i limiti temporali che consentirebbero di ritenere la diffusione di notizie siffatte scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca o di critica.

Ha sottolineato l'appellante che questo interesse ha trovato riconoscimento anche nei casi in cui la diffusione di notizie potenzialmente lesive della reputazione della persona fisica o giuridica è avvenuta mediante articoli giornalistici non diffamatori e che, a maggior ragione, un interesse di questo genere deve ritenersi meritevole di tutela quando l'articolo inserito in un archivio storico sia stato riconosciuto diffamatorio.

Posta questa premessa di carattere generale, l'appellante espone i motivi di censura che possono così sintetizzarsi:

1) erroneità della sentenza di primo grado per non aver considerato che, come, una volta intervenuto il giudicato sull'accertamento del carattere diffamatorio di una pubblicazione, è consentito chiedere il sequestro degli stampati, così, stante l'assimilazione tra la pubblicazione cartacea e quella diffusa per via elettronica, è possibile la rimozione di un articolo da un archivio *on line*, una volta passata in giudicato la sentenza che ne accerti il carattere diffamatorio;

2) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 196/2003 (c.d. "Codice della privacy"), che prevede il diritto dell'interessato di ottenere la rettifica dei propri dati personali inseriti in una banca dati, in maniera da far cessare la loro illecita divulgazione;

3) erroneità della sentenza per aver immotivatamente disapplicato l'orientamento consolidato sulla materia controversa della Corte di Cassazione, dell'Autorità Garante della privacy e dello stesso Tribunale di Milano;

4) erroneità della sentenza per aver omesso di considerare le motivazioni dello stesso provvedimento cautelare emesso nel corso del giudizio per l'accertamento del carattere diffamatorio dell'articolo di cui si chiede l'espunzione dall'archivio, laddove si era affermato che tale provvedimento non poteva essere preso se non in forza di una sentenza passata in giudicato;

5) erroneità della sentenza per non aver considerato la violazione del diritto dei lettori e, a maggiore ragione, degli utenti di un archivio storico, ad avere un'informazione veritiera ed, in particolare, ad essere informati del fatto che un articolo archiviato è stato ritenuto diffamatorio con una sentenza passata in giudicato;

6) erroneità della sentenza per aver fondato il nucleo della motivazione sulla confutazione della tesi, in realtà marginale nelle difese di Fidinam, per la quale l'inserimento dell'articolo diffamatorio costituirebbe una "ripubblicazione" dell'articolo, mentre per l'attuale appellante tale comportamento avrebbe rappresentato una reiterazione dell'illecito già giudizialmente accertato;

7) erroneità della sentenza per violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., per aver ritenuto legittima la permanenza dell'articolo diffamatorio nell'archivio informatico, nonostante l'accertamento irrevocabile dell'illecito commesso con la sua pubblicazione; in punto di risarcimento del danno non patrimoniale l'appellante ricorda che per effetto dell'art. 15 d.lgs. n. 196/2003 si è prevista l'inversione dell'onere della prova, per la quale il danneggiato deve provare solamente il fatto dannoso e la commissione dello stesso da parte di chi effettua il trattamento dei dati personali, mentre Incombe su quest'ultimo l'onere di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, per andare esente da responsabilità.

Su queste premesse l'appellante ripropone tutte le domande di merito già formulate in primo grado.

Si sono costituiti gli appellati, riepilogando le vicende del procedimento, riportando adesivamente ampi passaggi della motivazione della sentenza di primo grado loro favorevole e richiamando altri precedenti di merito favorevoli alla tesi della piena liceità dell'inserimento dell'articolo nell'archivio del giornale.

Privo di pregio sarebbe per gli appellati il richiamo all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, perché, come riconosciuto dalla giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali, l'archivio *on line* di un giornale ha finalità storico-documentaristiche, che rendono consentiti la conservazione ed il trattamento dei dati personali senza limitazione di tempo ed anche in assenza del consenso dell'interessato.

Non sussiste per gli appellati alcun diritto dell'appellante di veder inserito un collegamento automatico per fornire all'utente dell'archivio anche l'informazione circa l'accertamento giudiziale del carattere diffamatorio dell'articolo consultato, posto che l'unico strumento per ripristinare la verità informativa è la pubblicazione, già avvenuta, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva a suo tempo accolto le doglianze di Fidinam per l'articolo pubblicato da Il Corriere della Sera.

In via subordinata gli appellati chiedono che, in ogni caso, la domanda risarcitoria della Fidinam venga respinta per l'assoluto difetto di prova circa il danno patrimoniale e non patrimoniale che questa società asserisce di aver sofferto.

All'udienza del 16 ottobre 2013 le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati ed allo spirare dei termini di legge la causa è stata trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014.

Dopo l'instaurazione del giudizio di appello un importante contributo all'inquadramento giuridico della vicenda controversa è stato offerto dalla sent. n. 5525/2012 della Corte di cassazione, che ha esaminato un caso che presenta significative analogie con quello di cui qui si discute: un pubblico amministratore era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il resto di corruzione ed Il Corriere della Sera ne

aveva dato notizia in un articolo, che non è mai stato ritenuto diffamatorio, pubblicato nell'aprile del 1993.

Nel prosieguo della vicenda giudiziaria quel pubblico amministratore era stato prosciolto, ma l'articolo sul suo arresto risultava ancora leggibile, a distanza di quasi vent'anni, nell'archivio storico de *Il Corriere della Sera*, consultabile mediante accesso al sito Internet del quotidiano milanese.

L'interessato aveva chiesto lo spostamento dell'articolo in un'area del sito non indicizzabile dai motori di ricerca, ma la sua richiesta era stata respinta dal Garante per la protezione dei dati personali e l'opposizione avverso tale provvedimento era stata respinta dal Tribunale di Milano con una sentenza del 6 aprile 2010.

Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si era lamentato che attraverso l'inserimento dell'articolo nell'archivio del quotidiano, senza alcun riferimento al successivo proscioglimento in relazione ai reati di cui si era occupata la cronaca giudiziaria, il protagonista di quelle vicende continuasse a trovarsi esposto allo stigma derivante dalla perdurante riproposizione di una notizia, sicuramente vera ed attuale al momento della sua pubblicazione, ma che, a così grande distanza di tempo e tenuto conto degli sviluppi favorevoli all'indagato del procedimento penale, gettava un alone di intollerabile discredito sulla persona di chi aveva invocato inutilmente la tutela del Garante per la protezione dei dati personali e del giudice di merito.

Chiamata ad occuparsi di questa controversia, la Corte di cassazione ha riconosciuto: «...la necessità, a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto... di garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo » (così a pag. 11 della motivazione della sentenza n. 5525/2012).

Particolarmente significativa per i fini di questa causa è l'ulteriore affermazione dei giudici di legittimità, per i quali: « Se il passaggio dei dati all'archivio storico è senz'altro ammissibile, ai fini della liceità e della correttezza del relativo trattamento e della relativa diffusione a mezzo della rete internet è indefettibilmente necessario che l'informazione e il dato trattato risultino debitamente integrati e aggiornati ».

Nell'archivio accessibile tramite Internet « la notizia non può continuare a risultare isolatamente trattata e non contestualizzata in relazione ai successivi sviluppi della medesima. Ciò al fine di tutelare e rispettare la proiezione sociale dell'identità personale del soggetto ... ».

In altre parole, se la vicenda che aveva fornito lo spunto per l'articolo di cronaca ha registrato una successiva evoluzione favorevole a colui del quale la cronaca si è occupata, dalla informazione in ordine a tali sviluppi non si può prescindere, « altrimenti la notizia, originariamente completa e vera diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera » (così la sent. n. 5525/2012 a pag. 16).

Facendo applicazione di questi principi (elaborati dalla Corte di cassazione in una vicenda nella quale era parte la stessa RCS Quotidiani SpA, per di più assistita da uno dei legali che anche in questa sede la rappresentano) al caso che ci occupa, pare che se un diritto all'aggiornamento della notizia negli archivi *on line* delle testate giornalistiche sussiste con riferimento al contenuto di articoli non diffamatori, che hanno dato conto di fatti veri, poi superati dagli sviluppi della vicenda di cui la cronaca giudiziaria si era occupata, a maggior ragione questo diritto deve essere riconosciuto con riferimento al contenuto di un articolo giornalistico che una sentenza passata in giudicato ha ritenuto diffamatorio, con la conseguente condanna dell'autore, del direttore responsabile e dell'editore del quotidiano al risarcimento del danno arrecato con la pubblicazione.

Come ha già ben chiarito la Corte di cassazione, l'inserimento di un articolo in un archivio accessibile *on line* non pone un problema di pubblicazione o ripubblicazione dell'informazione, « quando bensì di permanenza della medesima nella memoria della rete internet e, a monte, nell'archivio del titolare del sito sorgente », (sent. n. 5525/2012 a pag. 15).

Il fondamento del diritto all'aggiornamento della notizia risiede, in definitiva, nell'interesse di rilievo costituzionale alla tutela dell'identità personale o morale del singolo nella sua proiezione sociale.

Nel caso che qui rileva, di un articolo giornalistico diffamatorio, risulta ancor più pressante ed evidente l'esigenza di salvaguardare il diritto del soggetto al riconoscimento e godimento della propria attuale identità personale e morale.

È appena il caso di osservare che questa necessità di tutela si realizza per la persona giuridica non diversamente che per la persona fisica (la piena equiparazione del diritto all'immagine della persona giuridica ai diritti fondamentali della persona fisica garantiti dalla Costituzione è affermata, ad esempio, da Cass., Sez. III - civ. sent. n. 12929/2007).

Nel caso di specie il dovere dell'editore del quotidiano e titolare del relativo archivio è quello di procedere, avendone avuto specifica richiesta dall'interessato, all'aggiornamento della notizia riguardante la società Fidinam, mediante l'inserimento di un collegamento che si attivi automaticamente ogni volta in cui l'articolo giudicato diffamatorio viene consultato e riporti testualmente, quantomeno, il dispositivo della sentenza irrevocabile n. 100/2007 R.G.

Nel casi in cui il dispositivo della sentenza che ha accertato la diffamazione ed ha condannato i responsabili al risarcimento del danno non soddisfi con altrettanta chiarezza l'esigenza di "aggiornamento" della notizia originariamente pubblicata (vale a dire, nel casi di articoli diffamatori, l'esigenza di « radicale mutamento del quadro evincentesi dalla notizia originaria », per usare le parole della Corte di cassazione), il collegamento automatico dovrà aprire una pagina che contenga le informazioni necessarie e sufficienti, anche per un lettore di modesta cultura, per comprendere chiaramente che l'articolo consultato è stato giudicato diffamatorio con sentenza passata in giudicato e che per lo stesso l'editore e/o Il direttore responsabile *pro tempore* e/o l'autore sono stati condannati al risarcimento dei danni ed a quanto altro eventualmente previsto in sentenza.

Il dovere di procedere all'aggiornamento — con la menzione dell'accertamento del carattere diffamatorio e della relativa condanna risarcitoria — delle notizie desumibili dall'articolo inserito nell'archivio/consultabile *on line* discende, oltre che dall'espresso disposto dell'art. 7 d.lgs. n. 196/2003, dalla necessità di assicurare il rispetto di un diritto fondamentale, quale il diritto all'immagine della persona giuridica, che potrebbe essere leso da una condotta distinta e successiva anche cronologicamente rispetto alla pubblicazione dell'articolo diffamatorio sul numero cartaceo del quotidiano, in edicola in certa giornata, costituita dall'inserzione del testo giornalistico nell'archivio della testata, accessibile a tutti gli utenti della rete internet.

Naturalmente il diritto all'aggiornamento dell'archivio può (e deve) essere fatto valere dall'Interessato con una specifica richiesta al titolare del trattamento dei dati e non appare realistico ed esigibile ipotizzare che quest'ultimo debba procedervi autonomamente, anche prima di una richiesta in tal senso dell'interessato.

Nel caso di specie, la prima richiesta del legale di Fidinam al legale di RCS Quotidiani venne formulata il 2 febbraio 2007, poco dopo il deposito in cancelleria (5 gennaio 2007) della sent. n. 100/2007 del Tribunale e prima della notifica (1 marzo 2007) della stessa e venne reiterata più volte, nel corso di un fitto scambio epistolare intercorso tra le parti, anche dopo il passaggio in giudicato di quella sentenza. È pacifico che la richiesta venne disattesa da RCS Quotidiani SpA, che deve essere ora condannata a procedere all'aggiornamento con le modalità sopra specificate.

La qualità di titolare del trattamento dei dati non pare spetti al direttore responsabile del quotidiano e per questo motivo le domande proposte contro Paolo Mieli devono essere respinte.

Debbono essere ugualmente respinte le domande di condanna della RCS Quotidiani SpA al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in tesi subito da Fidinam.

Quanto al danno patrimoniale, si osserva che Fidinam non ha neppure allegato e, tantomeno, provato di aver subito alcun pregiudizio, *sub specie* di danno emergente o lucro cessante, per effetto della inserzione dell'articolo diffamatorio nell'archivio de Il Corriere della Sera e della consultazione dello stesso.

Quanto ai profili di danno non patrimoniale, ha anche di recente chiarito la Corte di cassazione (*v.* la sent. n. 7471/2012) che lo stesso, anche nei casi di lesione di diritti inviolabili, non può ritenersi *in re ipsa*, ma deve essere debitamente allegato e provato, anche con il ricorso a presunzioni.

Nel caso di specie è mancato qualsiasi approfondimento istruttorio ad opera della parte attrice in primo grado, ad esempio per verificare, ove ciò fosse possibile, quanti accessi vi siano stati all'archivio *on line* de Il Corriere della Sera per la consultazione dell'articolo diffamatorio, dopo le richieste di aggiornamento dei dati formulate dai legali di Fidinam successivamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 100/2007. Né a diverse conclusioni conduce il riferimento dell'appellante all'art. 15 d.lgs. n. 196/2003 ed il richiamo, ivi contenuto, all'art. 2050 c.c., perché in caso di responsabilità civile oggettiva non si può comunque prescindere dalla prova dell'esistenza di un danno.

La novità delle questioni giuridiche trattate e la reciproca soccombenza di RCS Quotidiani e Fidinam sui vari profili dell'impugnazione di quest'ultima suggeriscono l'opportunità dell'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite anche per questo grado di appello.

...*Omissis*...

**LA CORTE D'APPELLO DI
MILANO SULLA
CONTESTUALIZZAZIONE
DELLE NOTIZIE
DIFFAMATORIE SUGLI
ARCHIVI ONLINE DEI
GIORNALI**

1. INTRODUZIONE

La sentenza in commento si iscrive in un filone tematico che ha destato crescenti attenzioni nel corso degli ultimi mesi, stimulate dal susseguirsi di una serie di pronunce dalla portata fortemente innovativa.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 335 del 27 gennaio 2014, ha accolto il gravame formulato avverso la decisione di primo grado, con cui il Tribunale del ca-

poluogo lombardo aveva negato agli appellanti il diritto di ottenere la contestualizzazione di una notizia contenuta nell'archivio *on line* di un giornale che era stata dichiarata diffamatoria con sentenza penale passata in giudicato. Segnatamente, gli appellanti chiedevano alla Corte, ove non fosse accolta la domanda principale, volta a ottenere la cancellazione della notizia, quantomeno di ordinare al giornale di dare atto della pronuncia con cui era stata riconosciuta la natura diffamatoria della stessa, mediante l'inserimento di un collegamento al dispositivo della sentenza nella pagina web.

La Corte d'appello ha segnato un punto di svolta probabilmente ovvio ma finora rimasto inattuato, riconoscendo il diritto degli interessati alla contestualizzazione delle notizie contenute negli archivi *on line* dei giornali anche (e verrebbe da aggiungere, soprattutto) in caso di accertata diffamazione¹.

Se, a una prima analisi, questo esito potrebbe forse apparire in qualche misura scontato e tutt'altro che foriero di novità particolari, si

¹ Vale la pena segnalare, senza anticipare quanto più diffusamente sarà detto oltre, che su questo versante già si era pronunciata, partorendo esiti non dissimili, la Corte di Cassazione, esercitandosi tuttavia in un caso in cui non era in questione una notizia avente carattere diffamatorio, ma semplicemente una rappresentazione non aggiornata di accadimenti che avevano successivamente registrato un'evoluzione in senso favorevole all'interessato. Si v. Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in

questa *Rivista*, 2012, 2, 452. Si vv. altresì i commenti, tra i molti, di G. FINOCCHIARO, *Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in questa *Rivista*, 2012, 3, 383; T.E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, *ivi*, 2012, 4-5, 911; G. CITARELLA, *Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all'oblio e rettifica « tipica »*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, 4, 1155; F. DI CROMMO-R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità*

tratta invero di una tappa di grande momento, specialmente alla luce del percorso nel quale la decisione della Corte d'appello si inserisce.

A quest'ultima, infatti, fa da sfondo un'intensa e ormai ampia elaborazione che ha riguardato la protezione dell'identità personale su Internet, in particolare a fronte della pubblicazione da parte di testate giornalistiche di notizie *on line* non più rispondenti all'attualità. Un'elaborazione che ha coinvolto, senza risparmiare alcuno, tanto le autorità nazionali di protezione dei dati personali, quanto le corti nazionali ed europee, protagoniste tutte di un consolidato attivismo, negli ultimi tempi, rispetto al tema della tutela del "diritto all'oblio"².

La questione più volte affacciata all'attenzione delle autorità attiene alla possibilità, per l'interessato, di esigere, a seconda dei casi, da un motore di ricerca o dal giornale *on line*, rispettivamente la non indicizzazione di notizie contenute negli archivi telematici dei giornali ovvero la contestualizzazione di tali notizie mediante l'indicazione degli sviluppi registratesi in merito alle vicende narrate.

Il punto fondamentale consiste allora nell'individuazione del giusto bilanciamento tra l'esigenza di assicurare una circolazione di notizie, anche se contenute negli archivi dei giornali *on line*, quanto più ampia possibile, rispondente alla finalità informativa, e la legittima pretesa degli

dinamica. È la Rete, bellezza!, in *Danno e responsabilità*, 2012, 7, 701; A. MANTELERO, *Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, 10, 843; C. MELZI D'ERIL, *L'archivio dei giornali deve essere aggiornato*, in *Il Sole 24 Ore*, 97, 7 aprile 2012, 31. Sulla medesima pronuncia, *passim*, si vv. anche L. FEROLA, *Dal diritto all'oblio al diritto alla memoria sul web. L'esperienza applicativa italiana*, in questa *Rivista*, 2012, 6, 1001; A. MANTELERO, *Il diritto all'oblio dalla carta stampata ad Internet*, in F. PIZZETTI (a cura di), *I diritti nella "rete" della rete. Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, 145; L. FEROLA, *Riservatezza, oblio, contestualizzazione: come è mutata l'identità personale nell'era di Internet*, *ivi*, 173. Sia altresì consentito, anche per apprezzare lo scenario comparato, un rinvio a O. POLLICINO-M. BASSINI, *Diritto all'oblio: i più recenti spunti ricostruttivi nella dimensione comparata ed europea*, in F. PIZZETTI (a cura di), *I diritti nella "rete" della rete*, cit., 185.

² Nello scenario europeo, è utile ricordare le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, ric. n. 33846/2007, *Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia*, 16 luglio 2013; ric. n. 64559/09, *Delfi c. Estonia*, 10 ottobre 2013; e la recentissima Corte di giustizia dell'Unione europea, caso C-131/12, *Google Spain SL e Google*

Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González, 13 maggio 2014, in questa *Rivista* 2014, 535. Oltre ai commenti in questo fascicolo (pp. 563-830), v. F. PIZZETTI, *La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in www.federalismi.it, 10 giugno 2014; T.E. FROSINI, *Diritto all'oblio e Internet*, in www.federalismi.it, 6 giugno 2014. A commento del caso *Delfi c. Estonia* si segnala G.E. VIGEVANI, *Anonimato, responsabilità e trasparenza nel quadro costituzionale italiano*, in questa *Rivista*, 2014, 2, in corso di pubblicazione. Sul caso *Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia*, invece, si segnalano L. NANNIPIERI, *La sopravvivenza online di articoli giornalistici dal contenuto diffamatorio: la pretesa alla conservazione dell'identità e la prigione della memoria nel cyberspazio*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 6 aprile 2014 e G.E. VIGEVANI, *La Corte di Strasburgo non riconosce il diritto di rimuovere da un archivio telematico un articolo diffamatorio*, in *Quaderni costituzionali*, 2013, 1011. Sia altresì consentito un rinvio, per l'esame delle richiamate decisioni in ambito europeo, a O. POLLICINO-M. BASSINI, *Reconciling right to be forgotten and freedom of information in the digital age. Past and future of personal data protection in the European Union*, in *Diritto pubblico comparato italiano ed europeo*, 2014, 2, 641.

interessati a non vedere perpetuata in rete una proiezione della propria identità non più attuale ³.

Appare quindi opportuno offrire una ricostruzione che, all'esito di un inquadramento delle problematiche — anche di respiro costituzionale — in gioco, ripercorra gli sviluppi registratesi sia nell'orientamento dell'Autorità per la protezione dei dati personali quanto nelle decisioni giurisprudenziali susseguitesi in materia negli ultimi mesi. Tanto permetterà di cogliere non solo il valore aggiunto della pronuncia in commento, con la quale la Corte d'appello di Milano offre un ulteriore tassello nella costruzione del quadro di tutela dei diritti della personalità su Internet ma, ancor prima, di individuare su quali fondamenta riposi il ragionamento della Corte.

2. L'INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA: LA TUTELA DELL'IDENTITÀ PERSONALE ALLE PRESE CON GLI ARCHIVI *ON LINE* DEI GIORNALI.

L'ambito in cui, più di ogni altro, si è manifestato il problema della tutela dell'identità personale su Internet è senz'altro quello degli archivi *online* dei giornali, che raccolgono in versione elettronica i contenuti precedentemente apparsi nell'edizione cartacea (ed, eventualmente, anche digitale) di ciascuna pubblicazione. Tutte le notizie contenute all'interno di tali archivi risalgono a un originario trattamento di dati personali finalizzato allo svolgimento dell'attività giornalistica; mentre la loro conservazione in tale formato costituisce espressione di un'attività storica ⁴. Si tratta, in entrambi i casi, di attività per le quali il D. Lgs. 196/2003 permette il trattamento di dati personali senza che sia necessario ottenere il consenso dell'interessato, nella realizzazione di un ideale bilanciamento tra l'assolvimento della finalità informativa, rispondente all'interesse generale della collettività a ottenere informazioni, e l'aspettativa di riservatezza individuale.

La collocazione delle notizie riportate da un giornale all'interno di appositi archivi *on line* pone tuttavia almeno due ordini di problematiche di tutt'altro che poco momento.

Il primo. Ciascuna delle notizie contenute negli archivi corrisponde a una pagina *web*, che in quanto tale è potenzialmente soggetta a indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Normalmente, la circolazione delle notizie riportate da un giornale attraverso i motori di ricerca costituisce un vantaggio per il proprietario della testata, che vede così assicurarsi —

³ Sulla rilevanza costituzionale della funzione degli archivi *online* dei giornali, peraltro, corre l'obbligo di richiamare la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Times Newspapers Ltd. c. Regno Unito* (n. 1 e 2), nn. 3002/03 e 23676/03, 10 marzo 2009, p. 44: «*Such archives constitute an important source for education and historical research, particularly as they are readily accessible to the public and are generally free. The Court therefore considers that, while the primary function of the press in a democracy is to*

act as a "public watchdog", it has a valuable secondary role in maintaining and making available to the public archives containing news which has previously been reported».

⁴ La finalità storica del trattamento di dati personali riposa sull'art. 99 del D. Lgs. 196/2003. Tale trattamento è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

senza peraltro approfondire alcuno sforzo economico — la possibilità di una più ampia diffusione dei contenuti pubblicati sul sito. Tuttavia, se l'ampia reperibilità di notizie garantita da questi strumenti favorisce l'interesse collettivo alla conoscenza di fatti anche risalenti nel tempo, d'altro canto alimenta la circolazione illimitata e indiscriminata di una rappresentazione dell'identità di un individuo che potrebbe non risultare più attuale. Uno dei casi più ricorrenti riguarda la pubblicazione di notizie inerenti a procedimenti giudiziari, in particolar modo penali: il persistente reperimento in Internet, per ipotesi, della notizia dell'applicazione di una misura cautelare, benché ormai superata, nell'evolversi dei fatti, dall'archiviazione del procedimento o da una pronuncia di assoluzione resa da un giudice, alimenta, all'evidenza, l'esposizione dell'interessato a una gogna mediatica che può raggiungere livelli anche di difficile tollerabilità.

A fronte di questo conflitto tra interessi contrapposti, la soluzione individuata dall'Autorità garante è consistita nell'esclusione dell'indicizzazione effettuata dai motori di ricerca di quelle notizie (e delle rispettive pagine *web*) giudicate non più rispondenti a un attuale interesse informativo, la cui conservazione all'interno degli archivi dei giornali ha tuttavia ragione di perdurare in quanto fondata sulla legittima finalità storica⁵. Si tratta di un compromesso che ha consentito, da un lato, di mantenere *on line* notizie pur risalenti, comunque accessibili attraverso i motori di ricerca interni ai siti dei giornali *on line*, e dall'altro lato, di evitare la persistente esposizione a una sorta di gogna mediatica mediante la riproposizione di notizie ormai superate dal tempo. Questo orientamento dell'Autorità è stato in qualche modo antesignano rispetto al diverso rimedio indicato dalla Corte di giustizia nel recentissimo caso *Google Spain* in ordine alla posizione dei motori di ricerca. Pur non essendo questa la sede opportuna per soffermarsi su questo punto, basti evidenziare che la Corte, con un ragionamento forse a tratti eccessivamente approssimativo, ha riconosciuto che gli interessati hanno diritto di ottenere dal motore di ricerca la rimozione dei risultati recanti collegamenti a notizie non più attuali — generati mediante l'impiego del proprio nome come parola chiave — a prescindere (aspetto non privo di criticità) dal mantenimento *on line* delle rispettive pagine *web*⁶.

Il secondo problema, di meno agevole soluzione, riguarda invece l'aggiornamento dei contenuti pubblicati negli archivi (e dunque non

⁵ Si vv. Autorità garante per la protezione dei dati personali, 11 dicembre 2008, doc. web n. 1582866; 11 dicembre 2008, doc. web n. 1583162; 19 dicembre 2008, doc. web n. 1583152; 15 gennaio 2009, doc. web n. 1589209; 8 aprile 2009, doc. web n. 1617673; 25 giugno 2009, doc. web n. 1635966.

⁶ Si v. la già richiamata sentenza Corte giust., 13 maggio 2014, caso C-131/12. In sintesi, la Corte di giustizia ha ritenuto che la direttiva sul trattamento di dati personali (Direttiva 95/46/CE) attribuisca all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione, rettifica o blocco dei propri dati personali o comunque di opporsi al tratta-

mento quando questo non rispetti i principi generali stabiliti dal diritto dell'Unione europea. In tali casi, il gestore del motore di ricerca, qualificandosi alla stregua del titolare del trattamento (alla pari, ma comunque in modo distinto dal titolare del sito Internet che ospita la notizia), potrà essere obbligato, laddove la richiesta formulata dall'interessato non trovi accoglimento, anche dall'autorità amministrativa o giudiziaria a cancellare dai risultati di ricerca i *link* a pagine *web* ritenute offrire una rappresentazione non più attuale della propria identità. L'assunto, come si dirà nel ricordare per sommi capi la sentenza della Corte di Cassazione, è quello per cui una notizia

suscettibili, in senso tecnico-giuridico, di una vera e propria “rettifica”), a prescindere dalla persistenza dell’interesse pubblico della notizia e, dunque, dalla possibilità di escluderne l’indicizzazione dai motori di ricerca.

Si tratta, lo si comprende, di una versione leggermente sfumata dello stesso problema già analizzato in precedenza, ma una differenziazione tra le ipotesi in commento è utile a comprendere la portata innovativa dei più recenti pronunciamenti di merito.

In questa sede il tema riguarda le notizie che meritano di ricevere l’ampia circolazione garantita all’informazione giornalistica ma che, all’evidenza, proprio perché non sottoposte ad alcuna limitazione nella loro reperibilità, rischiano di perpetrare (e perpetuare) una rappresentazione mendace, non veritiera e quindi scorretta della vicenda narrata, e soprattutto dell’identità della persona interessata. Può trattarsi, evidentemente, di notizie che — pur offrendo una rappresentazione originaria puntuale e veritiera — siano divenute non più attuali in conseguenza degli sviluppi verificatisi successivamente. Oppure di notizie che si siano rivelate avere carattere diffamatorio.

In quest’ambito, evidentemente, la soluzione non può essere la medesima descritta in precedenza. Si impone infatti un intervento da parte del gestore del sito finalizzato all’aggiornamento o quantomeno alla contestualizzazione dei contenuti rappresentati ⁷.

La prefigurazione di un simile obbligo, però, è soluzione che, se in alcuni casi risponde all’esigenza di assicurare il rispetto delle condizioni essenziali per l’esercizio del diritto di cronaca, essendo volta a ripristinare il requisito di verità dell’informazione, in altri potrebbe apparire foriera di non indifferenti risvolti problematici, determinando un aggravio forse eccessivo in capo ai titolari degli archivi *on line*. In quest’ambito si iscrive la pronuncia in commento della Corte d’appello di Milano che, riguardando direttamente il problema dell’aggiornamento delle notizie, recepisce, fa proprie e sviluppa, portandole a ulteriori conseguenze, le indicazioni formulate dalla Corte di cassazione nella sentenza del febbraio 2012, n. 5525.

Il messaggio che si evince dalla sentenza n. 5525, che è già stata ampiamente commentata suscitando alcune divisioni in dottrina ⁸, è che ogni giornale *on line* che disponga di un archivio contenente le notizie

originariamente vera ma non aggiornata diviene inesatta e, in quanto tale, determina un trattamento illecito di dati personali. Per alcune considerazioni “a caldo” sulla pronuncia sia consentito rinviare a O. POLICINO-M. BASSINI, *Bowling for Columbine. La Corte di giustizia sul caso Google Spain: l’oblio (quasi) prima di tutto?*, in www.diritto24.ilsole24ore.com, 13 maggio 2014.

⁷ Nella già richiamata sentenza *Times Newspaper*, p. 44, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva sottolineato come « *the margin of appreciation afforded to States in striking the balance between the competing rights is likely to be greater*

where news archives of past events, rather than news reporting of current affairs, are concerned. In particular, the duty of the press to act in accordance with the principles of responsible journalism by ensuring the accuracy of historical, rather than perishable, information published is likely to be more stringent in the absence of any urgency in publishing the material ».

⁸ Si rinvia ai numerosi commenti in merito alla sentenza elencati alla nota 1, e, per un commento della sentenza in esame alla luce della decisione *Google Spain*, si v. G.E. VICEVANI, *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando da Milano, in Danno e responsabilità*, 2014, 7, p. 742.

pubblicate anche in epoca risalente, è tenuto a “inseguire” la notizia, dando conto delle successive evoluzioni. In tal modo, secondo l’interpretazione più critica, si correrebbe il rischio di stravolgere la natura stessa degli archivi e della funzione che il giornalista assolve nel momento in cui è chiamato, anziché a ricostruire gli accadimenti storici per offrire una notizia, a raccogliere semplicemente le notizie del passato⁹. Tuttavia, un simile aggravio, ad avviso della Suprema Corte, ha ragion d’essere in virtù dell’esistenza di un persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia, che in quanto tale rende imprescindibile la sua presentazione in una versione aggiornata e integrata¹⁰. Non solo: secondo la Cassazione, in considerazione della finalità della conservazione nell’archivio della notizia, e all’interesse ivi sotteso, l’interessato potrà avere diritto financo alla cancellazione della notizia stessa.

Non è soltanto l’identità personale a essere tutelata, allora, ma più precisamente l’identità personale “attuale”, cui corrisponde, d’altro canto, la pretesa dei cittadini a un’informazione corretta ed esatta¹¹.

Si tratta di motivi dai quali, come si illustrerà a breve, si informa in maniera immediata e pedissequa la sentenza della Corte d’appello di Milano in commento.

3. L’ECO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE: LA POSIZIONE DELL’AUTORITÀ GARANTE E DELLA GIURISPRUDENZA.

Per comprendere pienamente il significato della pronuncia in commento, è d’uopo completare la descrizione del quadro in cui essa si staglia,

⁹ Sottolinea questo punto in particolare A. MANTELEO, *Il diritto all’oblio della carta stampata ad Internet*, cit., 159, nell’evidenziare che « È dunque la finalità storico-archivistica, come tale attinente alla conservazione del passato senza alterazione e come venuto via via in essere, che assume ruolo centrale e non quella diversa volta alla rielaborazione o ricostruzione delle vicende trascorse. Da qui la natura antitetica di un’eventuale opera di contestualizzazione che [...] si traduca nell’integrazione e nella correlazione fra i documenti, attività che non a caso rientrano nel mestiere dello storico e vengono poste in essere nell’ambito del diverso scopo volto alla ricostruzione degli eventi ». In senso egualmente critico, si v. anche F. DI CIOMMO-R. PARDOLESI, *op. cit.*, 704.

¹⁰ Sul punto appare opportuno segnalare anche la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, 16 luglio 2013, *We.grzynowski e Smolczeuski c. Polonia*, n. 33846/07. Il ricorso si fondava sulla pretesa lesione del diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dall’art. 8 della Cedu, che sarebbe derivata dal rifiuto da parte delle autorità nazionali della Polonia di ordinare la rimozione dalla versione online di un giornale di un articolo, preceden-

temente contenuto nella versione cartacea, di cui nel frattempo era stata accertata la natura diffamatoria. Questa pronuncia presta indirettamente il fianco agli argomenti utilizzati dalla Cassazione, laddove la Corte di Strasburgo, per un verso, rileva che un ordine di rimozione della notizia avrebbe configurato un’interferenza sproporzionata rispetto alla libertà di espressione, per altro, nota che l’inserimento di un riferimento all’accertata natura diffamatoria della notizia sarebbe un rimedio adeguato a garantire la protezione dei dati personali degli interessati. In merito a questa pronuncia, si rinvia ai commenti di L. DE GRAZIA, *La libertà di stampa e il diritto all’oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *Rivista AIC*, 2013, 4; L. NANNIPIERI, *Il mantenimento di contenuti diffamatori negli archivi online dei quotidiani e la pretesa alla conservazione dell’identità digitale in una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo*, in *www.medialaws.eu*, 6 dicembre 2013. In direzione analoga si muove, come si vedrà, anche la decisione in commento della Corte d’appello di Milano.

¹¹ Sul punto, si v. L. FEROLA, *Dal diritto all’oblio al diritto alla memoria sul web*, cit., 1024.

rassegnando concisamente le principali pronunce che si sono registrate all'esito della sentenza dalla Corte di cassazione. Di tali pronunciamenti, come si vedrà, la sentenza della Corte d'appello di Milano costituisce idealmente la continuazione in grado di restituire un ulteriore rafforzamento della tutela del diritto all'identità personale sul web.

Non fa probabilmente testo, al riguardo, la pronuncia resa dal Tribunale di Ortona¹² nel gennaio dello scorso anno, in cui — nell'ambito di un procedimento introdotto nel 2010 — il giornale *on line* convenuto in giudizio aveva provveduto alla cancellazione dal proprio archivio di una notizia relativa all'avvio, avvenuto nel 2008, di un procedimento penale a carico dei ricorrenti all'epoca ancora pendente. Non fa testo per almeno due ragioni: *in primis*, perché la sentenza si è limitata a prendere atto della rimozione effettuata dai gestori del sito in corso di causa, senza entrare in un approfondito esame del merito e dell'equilibrio tra finalità di cronaca e diritto all'oblio; in secondo luogo perché, anche volendo, benché la pronuncia risalga a un momento successivo alla sentenza della Cassazione, la rimozione era stata effettuata a un'epoca a tale pronuncia antecedente, sicché nessun effetto essa ha prodotto rispetto alla scelta di rimuovere la pagina interessata. Certo, "a giochi fatti" verosimilmente il Tribunale avrebbe potuto determinarsi diversamente, soprattutto perché appare tutt'altro che pacifico che un articolo relativo all'avvio di un procedimento penale di cinque anni precedente, e comunque non ancora definito, fosse effettivamente meritevole di cancellazione, e non — magari — di un semplice aggiornamento o contestualizzazione¹³.

Più interessante appare invece una pronuncia del Tribunale di Milano dell'aprile 2013¹⁴, in cui l'attore lamentava la reperibilità, nell'archivio *on line* di un giornale, di un articolo pubblicato sull'edizione cartacea nel 1985 e successivamente riprodotto, nel 2008, nell'archivio digitale. La notizia riguardava, anche in questo caso, l'avvio di un procedimento penale che, tuttavia, si era successivamente concluso con l'assoluzione dell'imputato. Si domandava, allora, da un lato la deindicizzazione delle notizie dai risultati dei motori di ricerca, dall'altro la sua rimozione dell'archivio *on line* del giornale. A quest'ultimo proposito, è bene evidenziare che l'attore mirava nella fattispecie a ottenere la cancellazione della notizia dall'archivio, pur senza che questa fosse stata dichiarata diffamatoria. Sul piano dell'analisi il Tribunale sembra a tratti confondere i presupposti per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca e le condizioni alle quali l'individuo ha diritto di tutelare la propria identità personale rispetto alle notizie pubblicate in rete. Il ragionamento del Tribunale si è infatti concentrato in modo pressoché esclusivo sui requisiti di verità e di interesse pubblico della notizia, ritenendoli quasi del tutto insussistenti, e giungendo per tale via ad accordare tutela all'identità personale e morale dell'interessato. Tutela particolarmente rafforzata, perché il Tribunale, seguendo l'impostazione della Cassazione, ha rite-

¹² Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, 16 gennaio 2013.

¹³ Sul punto appare di conforto quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella già ricordata sentenza del 16 luglio 2013 nel caso *We.grzynowski e Smolczewski c. Polonia*.

Si v. in proposito la nota 10 e il commento di G.E. VICEVANI, *La Corte di Strasburgo non riconosce il diritto di rimuovere da un archivio telematico un articolo diffamatorio*, cit.

¹⁴ Tribunale di Milano, sez. I civ., 26 aprile 2013.

nuto che in ragione dell'inesistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della notizia, quest'ultima potesse senz'altro essere eliminata dall'archivio: del resto, la finalità archivistica, secondo il Tribunale, bene avrebbe potuto essere soddisfatta mediante la conservazione di una semplice copia cartacea del quotidiano.

Non è inutile dedicare ancora qualche attenzione alla vicenda, già ricordata, decisa del Tribunale di Ortona. Si è detto che con la pronuncia del 2013 il giudice si era di fatto limitato a prendere atto dell'avvenuta rimozione, da parte del giornale *on line* convenuto in giudizio, dell'articolo ritenuto lesivo del diritto all'oblio degli interessati. Alcuni spunti di riflessione derivano tuttavia dalla pronuncia che il Tribunale aveva precedentemente reso nel 2011 sullo stesso caso ¹⁵. Nella fattispecie, il giudice aveva accolto la domanda di rimozione di un articolo che riferiva dell'avvio di un procedimento penale a carico dei soggetti che ora agivano in giudizio ma che — giova precisarlo — aveva dato atto, mediante successivi aggiornamenti pubblicati nel corpo della notizia, della conclusione della vicenda giudiziaria.

La decisione del Tribunale era apparsa da subito arrecare forte pregiudizio sul versante dell'esercizio del diritto di cronaca, a maggior ragione alla luce dell'opera di aggiornamento posta in essere dal giornale. Vero è che l'articolo era rimasto accessibile per lungo tempo (senza che il giornale disponesse di un vero e proprio archivio) sull'*home page* del sito Internet; tuttavia, anche un rimedio meno invasivo della rimozione *tout court* avrebbe senz'altro potuto trovare applicazione nella fattispecie, con minor sacrificio del diritto all'informazione.

A maggior ragione la decisione del Tribunale di Ortona suona oggi opinabile, alla luce dell'indirizzo espresso dalla Cassazione, che ritenere sufficiente la contestualizzazione della notizia per il contemperamento dei diritti in gioco.

Anche l'Autorità garante, dal canto suo, si è adeguata alle direttive della Cassazione, mutando un orientamento consolidato e incline, come detto, a proporre l'interdizione dell'indicizzazione come strumento di contemperamento delle opposte esigenze informative e di tutela del diritto all'oblio.

Così è accaduto già in occasione di due provvedimenti, l'uno del dicembre 2012 ¹⁶, l'altro del gennaio 2013 ¹⁷. In entrambe le fattispecie, i ricorrenti richiedevano la rimozione o, in subordine, l'aggiornamento o la contestualizzazione delle notizie riportate nell'archivio. L'Autorità, prendendo di fatto atto dell'orientamento formatosi sul punto sulla base della sentenza della Cassazione del 2012, ha accolto i ricorsi. Rifiutandosi però di disporre la cancellazione delle notizie dagli archivi, ma limitandosi a ordinare ai giornali interessati l'adozione di un sistema idoneo a segnalare l'esistenza degli sviluppi occorsi in relazione alle vicende narrate.

Col tempo, l'elaborazione del Garante si è consolidata, e diversi sono stati i provvedimenti consegnati nel corso del 2013 e nel 2014 con i quali

¹⁵ Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, 20 gennaio 2011, n. 8.

¹⁶ Autorità garante per la protezione dei dati personali, 20 dicembre 2012, doc. web n. 2286432.

¹⁷ Autorità garante per la protezione dei dati personali, 24 gennaio 2013, doc. web n. 2286820.

si è ordinato agli editori resistenti di procedere all'implementazione di un sistema che garantisca la contestualizzazione delle notizie. Quasi sempre, al centro dei ricorsi si collocavano notizie inerenti a vicende giudiziarie, poi terminate con esiti differenti da quelli rappresentati dalle notizie reperibili *on line*. In tale elaborazione si è apprezzata una crescente specificità nelle decisioni del Garante. Il quale, mentre in alcuni casi si è limitato a dare semplicemente riscontro alle istanze dei ricorrenti per dare atto della conclusione di una vicenda giudiziaria risalente¹⁸, in altri, si è potuto spingere oltre, ordinando la contestualizzazione relativamente, per esempio, a un caso di errore giudiziario e di riconosciuta ingiusta detenzione¹⁹, all'intervenuta archiviazione di un procedimento penale²⁰ o, addirittura, imponendo al proprietario dell'archivio che l'aggiornamento e l'integrazione delle notizie consentissero di far emergere gli sviluppi delle vicende narrate già nell'anteprima dell'articolo disponibile tra i risultati del motore di ricerca dell'archivio²¹.

Merita di essere sottolineato come in tutti i casi in questione i proprietari degli archivi avessero provveduto spontaneamente a escludere le notizie di cui si lamentava il mancato aggiornamento dalle operazioni di indicizzazione condotte dai motori di ricerca²².

4. LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO.

La *quaestio facti* alla base della pronuncia della Corte d'appello di Milano si riferisce alla pubblicazione di una notizia, comparsa nella versione cartacea e in quella digitale di un quotidiano nazionale e contenuta nel relativo archivio *on line*, di cui era stata riconosciuta la natura diffamatoria in sede penale.

¹⁸ Autorità garante per la protezione dei dati personali, 27 giugno 2013, doc. web n. 2615275.

¹⁹ Autorità garante per la protezione dei dati personali, 4 luglio 2013, doc. web n. 2629949.

²⁰ Autorità garante per la protezione dei dati personali, 30 gennaio 2014, doc. web n. 3035432.

²¹ Autorità garante per la protezione dei dati personali, 9 gennaio 2014, doc. web n. 3001832.

²² Non è inutile precisare, a questo proposito, che — a rigore — la recente pronuncia della Corte di giustizia nel caso *Google Spain*, già richiamata poc'anzi, si occupa di un aspetto parzialmente diverso rispetto al rimedio dell'esclusione da indicizzazione delle notizie contenute negli archivi *on line* dei giornali. Il tema, infatti, nella pronuncia della Corte di giustizia, riguarda la possibilità per l'interessato di ottenere dal prestatore di servizi che gestisca un motore di ricerca l'eliminazione dai risultati, da quest'ultimo generati, consistenti in collegamenti a contenuti ritenuti inappropriati. Ciò di cui si esigerebbe la rimo-

zione, in altri termini, non è l'indicizzazione della notizia in sé, ma piuttosto il collegamento alla notizia generato dall'inserimento del nome dell'interessato come parola chiave nel motore di ricerca. Il che non esclude, invece, che la notizia cui tale collegamento rimanda possa comunque essere oggetto di indicizzazione da parte del motore di ricerca e visualizzata, in ipotesi, fra i risultati di una ricerca effettuata partendo da altra parola chiave, che non corrisponda al nome dell'interessato. Il rimedio individuato dal Garante, e spesso posto in essere direttamente dai gestori degli archivi, invece, si differenzia in quanto richiede il collocamento della notizia in un'area del sito Internet sorgente non sottoponibile a indicizzazione. Se dunque, la soluzione indicata dalla Corte di giustizia non esclude che la medesima notizia possa comunque rimanere accessibile attraverso un motore di ricerca (ma in base a parole chiave diverse), l'Autorità garante esige che si addivenga all'interdizione dell'indicizzazione della notizia, sicché la stessa risulterà reperibile soltanto accendendo all'archivio interno a un sito (ove, naturalmente, questo ne sia dotato).

L'attrice investiva il Tribunale di Milano, in sede civile, di una domanda gradata, chiedendo in primo luogo l'eliminazione dell'articolo dall'archivio *on line* del giornale e, in subordine, l'inserimento di un collegamento che informasse gli utenti della intervenuta condanna per diffamazione sulla pagina web dedicata alla notizia; nonché, in ulteriore subordine, l'espunzione di qualsiasi riferimento all'attrice. Tale domanda veniva respinta integralmente dal Tribunale di Milano, pronunciandosi nel 2010.

L'argomento utilizzato dal Tribunale di Milano nel rigettare le domande dell'attrice si presentava per certi aspetti viziato da un formalismo forse eccessivo: il giudice ambrosiano, infatti, negava che la riproposizione sul web della notizia, originariamente diffusa sulla versione cartacea nel febbraio 2004, integrasse una nuova pubblicazione, diversa da quella realizzatasi con l'uscita del quotidiano in edicola²³. Per tale via, il Tribunale equiparava surrettiziamente la notizia disponibile in un archivio *on line* all'accesso fisico presso l'archivio cartaceo di un quotidiano.

Queste considerazioni, di assai ampio rilievo, non impedivano al giudice di prime cure di apprezzare l'effetto dirompente generato dalla persistente diffusione della notizia contenuta nell'archivio *on line* su Internet, destinato a tradursi in un verosimile incremento dell'entità del danno. Nonostante questa consapevolezza, il Tribunale di Milano riteneva che il successivo inserimento di una notizia riconosciuta diffamatoria nell'archivio *on line* non potesse generare alcuna pretesa in capo all'interessato per ottenere la rimozione o quantomeno la contestualizzazione della stessa, iniziative che l'attrice — a detta del Tribunale — avrebbe potuto e dovuto esercitare nel solo giudizio finalizzato all'accertamento della diffamazione, e non già con separata domanda successiva.

Anche all'esito degli importanti sviluppi giurisprudenziali di cui si è dato conto, veniva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano. Il ragionamento dell'appellante, attrice soccombente, può essere sintetizzato in questi termini: se il diritto dell'interessato a vedere tutelata la propria proiezione nel web rispetto alle rappresentazioni da notizie di stampa merita prevalenza, secondo la Cassazione, quando si tratti di notizie che non integrano carattere diffamatorio, tanto più allora tale diritto dovrà ricevere tutela ove la rappresentazione dell'identità dell'interessato sia infirmata da notizie aventi (accertato) carattere diffamatorio.

La Corte d'appello, nell'esaminare i motivi di gravame, muove dall'analisi della pronuncia della Cassazione del 2012, ritenuta inerente a un caso simile, nel quale però la notizia contenuta nell'archivio *on line* non era diffamatoria, ma vera e attuale.

²³ Il dibattito relativo alla separabilità ovvero unitarietà della fattispecie nel caso in cui una notizia, ritenuta o dichiarata diffamatoria e originariamente diffusa nella versione cartacea di un giornale, sia successivamente riportata nell'archivio *on line* ha trovato spazio specialmente nei contesti di *common law*. Celebre, nel senso dell'esistenza di una violazione rispetto a

ogni singola pubblicazione, è la pronuncia nel caso britannico *Duke of Brunswick c. Harmer*, 1849, 14 QB 185. *Contra*, invece, opinando per l'unitarietà delle violazioni generate dalla pubblicazione di una notizia (quand'anche reiterata), sembrano orientarsi le corti statunitensi. Più diffusamente sul punto ancora L. DE GRAZIA, *op. cit.*, 4.

Tale sentenza, come ricordato, ha enunciato l'esistenza di un diritto dell'interessato a ottenere la contestualizzazione e l'aggiornamento delle notizie di cronaca *on line* con il collegamento della stessa alle informazioni inerenti allo sviluppo della vicenda, indicando nell'integrazione e nell'aggiornamento così richiesto una condizione di liceità del trattamento di dati. Detta esigenza sarebbe connaturata alle peculiarità della rete Internet, in cui la notizia non potrebbe continuare a essere trattata in modo isolato e non contestualizzato, pena la lesione della proiezione sociale dell'individuo.

Mutuando il ragionamento, invero non cristallino, della Cassazione, secondo il quale senza le necessarie integrazioni, la notizia « originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera », la Corte d'appello rovescia la pronuncia del Tribunale di Milano. Secondo la Corte, infatti, « se un diritto all'aggiornamento della notizia negli archivi on line delle testate giornalistiche sussiste con riferimento al contenuto di articoli non diffamatori, che hanno dato conto di fatti veri, poi superati dagli sviluppi della vicenda di cui la cronaca giudiziaria si era occupata, a maggior ragione questo diritto deve essere riconosciuto con riferimento al contenuto di un articolo giornalistico che una sentenza passata in giudicato ha ritenuto diffamatorio, con la conseguente condanna dell'autore, del direttore responsabile e dell'editore del quotidiano al risarcimento del danno arrecato con la pubblicazione ».

Il diritto dell'interessato a godere della propria *attuale* identità personale e morale, afferma la Corte d'appello, ha evidentemente maggior ragione di ricevere tutela proprio perché l'articolo in cui è narrata la vicenda riveste carattere diffamatorio.

Pertanto, secondo il collegio, in casi analoghi l'editore e il titolare dell'archivio sono tenuti, dietro richiesta dell'interessato, a procedere all'aggiornamento della notizia mediante l'inserzione di un collegamento che consenta all'utente di prendere atto, al momento della consultazione, del dispositivo della sentenza di condanna per diffamazione ovvero, all'occorrenza, di accedere a una pagina contenente tutte le informazioni necessarie anche a un lettore di modesta cultura per comprendere che l'articolo consultato sia stato dichiarato diffamatorio.

Secondo la Corte d'appello, l'obbligo di provvedere all'aggiornamento riposa su due referenti: il primo è l'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, il secondo è il diritto fondamentale all'immagine di una persona, che ad avviso del collegio giudicante potrebbe essere leso anche « da una condotta distinta e successiva anche cronologicamente rispetto alla pubblicazione dell'articolo diffamatorio sul numero cartaceo del quotidiano, in edicola una certa giornata, costituita dall'inserzione del testo giornalistico nell'archivio della testata, accessibile a tutti gli utenti della rete Internet ». In questo frangente, dunque, la Corte d'appello smentisce *de plano* l'argomento del Tribunale di Milano, che aveva invece rifiutato di considerare sussistente una successiva e ulteriore condotta illecita rispetto all'originaria pubblicazione della notizia diffamatoria nella versione cartacea.

Giova evidenziare come il collegio si premuri di precisare che non sia realistico ed esigibile pretendere l'aggiornamento e la contestualizzazione delle notizie (verosimilmente anche quando si tratti di notizie riconosciute avere carattere diffamatorio) in modo spontaneo e autonomo da parte del titolare del trattamento: sarà soltanto all'esito di una richiesta specifica

proveniente dall'interessato che quest'ultimo dovrà attivarsi per provvedere.

Non è inutile quindi osservare come la Corte d'appello abbia accolto il portato della sentenza del febbraio 2012, avendo però cura di precisare il passaggio, tutt'altro che scontato e lasciato scoperto dalla Cassazione, relativo alla necessità di una specifica richiesta dell'interessato. Si è così giunto un ulteriore tassello nella protezione dell'identità personale sul web nell'ambito del trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche o archivistiche, che insieme alla recentissima pronuncia — pur forse meritevole di qualche critica in punto di argomentazione — della Corte di giustizia, sembra definitivamente proiettare a uno stadio avanzato la portata della tutela dei dati personali e del diritto all'oblio su Internet.

5. CONCLUSIONI.

Scadrebbe probabilmente nel banale e suonerebbe ingeneroso il commento che privasse la sentenza in commento dei suoi effettivi meriti, relegandola a un'aritmetica applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione nel 2012 a un ambito, quello delle notizie diffamatorie, nel quale tali insegnamenti hanno a maggior ragione motivo di applicarsi. Nondimeno, non si può — pur senza fare torto al merito della decisione — non notare come il ragionamento della Corte d'appello di Milano appaia fortemente condizionato da un'approvazione pressoché acritica dell'indirizzo segnato dal Supremo Collegio con la ricordata pronuncia. A prescindere dai giudizi relativi alla più o meno pedissequa adesione della Corte, un punto merita di essere senz'altro apprezzato e segnalato.

Infatti, la sentenza della Cassazione del 2012, come ricordato, ha suscitato reazioni contrastanti, in alcuni casi preoccupate che l'imposizione di un obbligo di integrazione o aggiornamento potesse tradursi in un pregiudizio eccessivo per i gestori degli archivi giornalistici *on line*. Anche a voler considerare la via della contestualizzazione impropria o comunque impervia, non si può non ritenere che essa costituisca invece un rimedio necessario quanto opportuno quando a formarne oggetto sia una notizia diffamatoria. Una notizia, cioè, che ragionando in termini più strettamente costituzionali, non lede soltanto il diritto all'identità personale e a una proiezione genuina della propria immagine, ma anche (e forse, soprattutto) la reputazione dell'interessato, bene giuridico che, del resto, è sotteso alla fattispecie penale racchiusa nell'art. 595 c.p.

Vi è quindi da apprezzare, prescindendo dall'iter seguito dalla pronuncia, effettivamente incline a un recupero dell'indirizzo segnato dalla Cassazione, un elemento che, ove confermato, consoliderà e rafforzerà ulteriormente il modello di tutela di cui l'identità personale degli interessati gode nella realtà virtuale, aggiungendovi — come già ricordato — un tassello ulteriore, ma non così scontato.

MARCO BASSINI